ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
email: ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 564 **Campobasso, 29.12.2021.**
Circolare n. 38/2021

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

CORSI ISS PER FARMACISTI VACCINATORI: EDIZIONI AGGIORNATE E PROROGA SCADENZA

Questo Ordine, facendo seguito, alle precedenti circolari, comunica il termine per l'iscrizione al corso per farmacisti vaccinatori è stato prorogato al 20 maggio 2022 e il termine per la fruizione è il 26 maggio 2022.
Di conseguenza è posticipato anche il rilascio dei relativi Attestati ECM che saranno resi disponibili entro 90 giorni dalla data di chiusura di ciascun corso.
Copia della circolare della Federazione si allega al presente documento.

MINISTERO DELLA SALUTE - PROROGA VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19

Si informano gli iscritti che la validità di esenzione dalla vaccinazione antiSARSCoV-2/COVID-18 è prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022. Si conferma che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.
Copia della circolare della Federazione con i link di riferimento si allega al presente documento.

COVID-19 – DECRETO-LEGGE 221/2021 – PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE E ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Si segnala che sulla G. U. n. 305 del 24-12-2021 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto.

In sintesi:

- **lo stato di emergenza è stato protratto fino al 31 marzo 2021;**
- **la durata della certificazione Covid è stata ridotta da nove a sei mesi;**
- **dal 25 dicembre al 31 gennaio 2022 è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione (mascherine) anche nei luoghi all'aperto;**
- **è obbligatorio utilizzare dispositivi di protezione (mascherine FFP2) nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto pubblici;**
- **è prevista l'esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati;**
- **è prevista, fino al 31 marzo 2022, l'esecuzione dei tamponi gratuiti nei confronti dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-COv-2;**
- **è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di somministrare i vaccini anti-Covid in farmacia da parte di farmacisti opportunamente formati.**

Copia della circolare della Federazione con maggiori dettagli e i link di riferimento si allega al presente documento.

ATTIVAZIONE NUOVI CORSI FAD FOFI – FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO'

Si rende noto che la Federazione, in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, hanno organizzato e accreditato presso l'AGENAS i seguenti due nuovi eventi formativi:

" *Il Triage pre vaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia* ", valevole fino al 19 dicembre 2022 con acquisizione di crediti ECM n. 7,8.

"*I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?"* accessibile fino al 30.12.2022 con acquisizione di crediti ECM n. 4,5.

Inoltre la Federazione con la Fondazione Francesco Cannavò hanno realizzato, per ciascuno dei suddetti corsi, un breve video.
Si fa presente che, riguardo al recupero del debito formativo relativo ai precedenti trienni 2024-2026 e 2017-2019, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con una nuova delibera ha prorogato al 30 giugno 2022 la possibilità di spostare i crediti formativi.
Infine si segnala che la Federazione ha predisposto sul nuovo sito all'indirizzo www.fofi.it un'apposita Macrosezione dedicata al sistema dell'Educazione Continua in Medicina, in cui sono fornite dettagliate informazioni in merito al riepilogo dell'attività che è stata svolta dalla medesima per favorire e

incentivare l'aggiornamento delle competenze e lo sviluppo continuo professionale di tutti i farmacisti.
Copia della circolare della Federazione con i link di riferimento si allega al presente documento.

DPCM 17 DICEMBRE 2021 – MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 GIUGNO 2021

Si informano tutti gli iscritti che il 17 dicembre è stato pubblicato nella G.U. il DPCM 17 dicembre 2021 che modifica il precedente decreto del 17 giugno 2021.
Le principali novità sono contenute nell' articolo 1, comma 1, alle lettere d), g), h), l).
In particolare, viene evidenziata la revoca del Green Pass a soggetto identificato positivo, la validità del Green Pass sottoposta al vaglio del proprio datore di lavoro, la pertinenza dell'accertamento della validità della vaccinazione esclusivamente in capo all'Ordine professionale di riferimento che notificherà l'inadempimento al datore di lavoro.
La verifica dell'Ordine avviene per il tramite della Federazione attraverso la Piattaforma nazionale-DGC che consente a ciascun Ordine di verificare se l'iscritto ha adempiuto o non ha adempiuto all'obbligo vaccinale.
Nel caso in cui l'Ordine accerta l'inadempimento dell'iscritto ne dà immediata comunicazione alla Federazione e al proprio datore di lavoro e viene automaticamente sospeso dall'Albo.
Copia della circolare della Federazione con i link di riferimento si allega al presente documento.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI PROFESSIONALI E SCADENZE DI FINE ANNO

Si fornisce in dettaglio un elenco di adempimenti cui sono tenuti i farmacisti a fine anno:

REGISTRO DI ENTRATA ED USCITA E DISTRUZIONE STUPEFACENTI (ARTT. 60,62 E 68 D.P.R. N. 309/1990).

TRASMISSIONE AIFA DEI DATI RELATIVI AI PRINCIPI ATTIVI VIETATI PER DOPING

TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE

SCONTRINO ELETTRONICO. SCADENZA PER L'ADEGUAMENTO SOFTWARE DEI REGISTRATORI TELEMATICI AL TRACCIATO 7.0

Copia della circolare della Federazione con i link di riferimento si allega al presente documento.

D.L. 172/2021 SU OBBLIGO VACCINALE – CHIARIMENTI SU CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2

Si avvisano tutti gli iscritti che questo Ordine è tenuto a verificare il certificato di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 redatto dal medico di medicina generale riportando i seguenti dati:
dati identificativi del soggetto interessato;
dicitura: *soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2*
certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1 art. 3 del Secreto –Legge 23 luglio 2021 n. 105;
Data di fine validità della certificazione;
Timbro e firma del medico certificatore.

Copia della circolare della Federazione si allega al presente documento.

NOTIZIE ENPAF

Per opportuna conoscenza si trasmette,, in allegato il prospetto degli sconti garantiti agli iscritti ENPAF per il mese di dicembre 2021 sulla base della convenzione esistente con la FCA- Italy S.p.a. (STELLANTIS).

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Ufficio: DAR/ Roma, 23 dicembre 2021

Protocollo: 202100013430/A.G.

Oggetto: Corsi ISS per farmacisti vaccinatori: edizioni aggiornate e proroga scadenza.

Circolare n. 13411

Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

L'Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato e prorogato la scadenza dei corsi per Farmacisti Vaccinatori al 20 maggio 2022 p.v. per l'iscrizione e al 26 maggio 2022 p.v. per la fruizione.

Si fa seguito alle circolari federali n. 13264 del 19 ottobre u.s. (CLICCA QUI) e n. 13284 del 27 ottobre u.s. (CLICCA QUI), per informare che i termini di iscrizione e di fruizione dei corsi che abilitano il farmacista all'avvio delle attività vaccinali per la somministrazione in sicurezza dei **vaccini anti SARS-CoV-2** e dei **vaccini antinfluenzali** in farmacia:

- "*Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19"* (di seguito "CORSO 1")

- *"Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle Farmacie"* (di seguito "CORSO 2")

- *"Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie"* (di seguito "CORSO 3")

sono stati prorogati al **20 maggio 2021 p.v. per l'iscrizione e al 26 maggio 2022 p.v. per la fruizione.**

Conseguentemente, è posticipato anche il rilascio dei relativi Attestati ECM, che saranno resi disponibili entro 90 giorni a partire dalla data di chiusura di ciascun corso.

Tenuto conto che le tematiche trattate nei citati corsi sono soggette a costante evoluzione scientifica e normativa, si evidenzia che l'Istituto Superiore di Sanità ha ritenuto necessario aggiornare i corsi formativi in oggetto editando una seconda edizione degli stessi.

Pertanto, si segnala che la seconda edizione relativa a:

- CORSO 1 è già disponibile a partire dal 22 dicembre u.s.
- CORSO 2 e CORSO 3 saranno resi disponibili e accessibili in successione a partire dal 24 dicembre p.v..

Si precisa che l'accesso ai CORSI 2 e 3 è subordinato al superamento della seconda edizione del Corso 1 "*Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-Cov-2/Covid-19*".

Si rammenta che tali corsi, necessari al farmacista per avviare l'attività di somministrazione dei vaccini, sono accessibili sulla piattaforma formativa dell'Istituto stesso (CLICCA QUI).

Per ogni informazione attinente ai corsi e/o per informazioni tecnico metodologiche contattare: formazione.fad@iss.it.

Vista l'importanza della tematica in oggetto, si chiede cortesemente ai Presidenti di Ordine di assicurare la massima diffusione della circolare presso gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 23/12/2021

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202100013425/A.G.
Oggetto: D.L. 172/2021 su obbligo vaccinale: chiarimenti su certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Circolare n. 13406

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

D.L. 172/2021 su obbligo vaccinale:
chiarimenti su certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Si fa seguito al paragrafo 3.1 della circolare federale n. 13362 del 1.12.2021), per precisare che le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, redatte dal medico di medicina generale, devono rispettare le indicazioni del Ministero della Salute fornite nella circolare n. 35309 del 4.08.2021 prorogata sino al 31.12.2021 con circolare n. 53922 del 25.11.2021 (cfr. circolare federale n. 13349 del 26.11.2021).

Pertanto, le stesse devono contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "*soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105*;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (al momento, indicare la data al massimo fino al 31 dicembre 2021);

Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

L’Ordine dovrà dunque verificare che il certificato sia redatto da un medico di medicina generale e che contenga le predette indicazioni.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 28/12/2021

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202100013574/A.G.
Oggetto: COVID-19 - Decreto-Legge 221/2021 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Circolare n. 13420

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge sulla proroga dello stato di emergenza e le misure di contenimento per le festività.
Prorogate fino al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia di esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e fino al 31 dicembre 2022 quelle sulla somministrazione dei vaccini in farmacia

Riferimenti normativi: *DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.305 del 24-12-2021).*

E' in vigore dal 25 dicembre il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Di seguito le principali misure di interesse.

Proroga stato di emergenza (art. 1)
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da CO VID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato **fino al 31 marzo 2022.**

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3)
Con una modifica ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (cfr circolare federale n. 13158 dell'11 agosto 2021), è stata **ridotta da nove a sei mesi la durata della certificazione Covid** rilasciata a seguito di avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo e di quella rilasciata a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
La riduzione della durata del green pass avrà effetto dal 1° febbraio 2022.

Mascherine (art. 4)
Dal 25 dicembre u.s. fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, **anche nei luoghi all'aperto**, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (cfr circolare federale n. 12860 del 4 marzo 2021), trova applicazione anche in zona bianca.

Dal 25 dicembre u.s. fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto.
L'utilizzo delle mascherine FFP2 è inoltre obbligatorio, per il medesimo periodo, per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto.

Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (art. 7)
A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito:

- ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;
- ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare.

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 8)
Con una modifica all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, è stato disposto che, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in zona bianca, anche l'accesso ai corsi di formazione privati se svolti in presenza è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente (art. 9)

Con una modifica all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 (cfr circolare federale n. 13229 del 1.10.2021) sono state prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi a **prezzi calmierati in farmacia** (e in tutte le altre strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 aderenti al Protocollo d'Intesa di cui all'art. 5 del D.L. 105/2021).

Prorogate, sempre **fino al 31 marzo 2022** anche le disposizioni in base alle quali le farmacie (e le strutture sanitarie che effettuano tamponi antigenici rapidi) debbano assicurare l'esecuzione **gratuita** del tampone nei confronti dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia (art. 12).
Prorogate **fino al 31 dicembre 2022** le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr circolari federali n. 12730 del 5.1.2021 e n. 12905 del 24.3.2021) sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia da parte dei farmacisti opportunamente formati.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19 (art. 16)
Sono prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto in oggetto, tra cui in particolare si evidenziano i seguenti:

- Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali (cfr circolare federale n. 12315 del 17.6.2020);
- Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti (cfr circolare federale n. 12317 del 17-6-2020);
- Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici (cfr circolare federale n. 12408 del 23.7.2020);
- Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile (cfr circolare federale n. 12408 del 23.7.2020);
- Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici (cfr circolare federale n. 13026 del 4.6.2021).

Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali (art. 17)
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 24 gennaio, saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a

diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remo

Sono inoltre **prorogate, fino alla data di adozione del suddetto decreto e comunque non oltre il 28 febbraio 2022** le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in base alle quali i **lavoratori fragili** svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Prorogate **fino al 31 marzo 2022** anche le misure sui **congedi parentali** di cui all'art. 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cfr circolare federale n. 13299 del 31.11.2021).

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Ufficio: DAR/DMS

Roma, 23/12/2021

Protocollo: 202100013429/A.G.

Oggetto **Attivazione nuovi Corsi FAD FOFI-Fondazione Francesco Cannavò.**

Circolare n. 13410

9.5

SITO Sì

IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Accreditati altri due corsi FAD di aggiornamento professionale realizzati in sinergia FOFI-FONDAZIONE CANNAVÒ:

dal 20 dicembre 2021, on-line sulla piattaforma federale www.fadfofi.com l'evento formativo dal titolo "*Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia*".

dal 30 dicembre p.v., sarà attivo anche il corso denominato "*I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?*".

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, alla recente circolare n. 13319 dell'11 novembre u.s., per fornire importanti aggiornamenti sulla **nuova proposta formativa ECM in corso di realizzazione da parte di** FOFI Provider (Id. 3836), che la Federazione sta realizzando in sinergica collaborazione con la **Fondazione Francesco Cannavò.**

Tale offerta di aggiornamento professionale, infatti, è progettata per offrire a tutti gli iscritti all'Albo corsi senza alcun onere economico, di indubbio interesse scientifico e fruibili sulla piattaforma FAD federale www.fadfofi.com, con modalità il più possibile interattive e coinvolgenti.

1. Accreditamento ECM altri due corsi FAD FOFI/Fondazione

Si informa che sono stati realizzati e accreditati presso l'AGENAS i seguenti due nuovi eventi formativi:

- il corso FAD asincrona con tutoraggio "***Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia***" (Id. 3836-340678 - scheda con razionale scientifico e *savethedate* ufficiale), già **attivo** sulla citata piattaforma informatica **dal 20.12.2021** (con data fine evento al 19.12.2022), consente, ai farmacisti che affrontano con successo la verifica finale di apprendimento, di acquisire 7,8 crediti ECM (in virtù della tematica speciale "Infezione da

coronavirus 2019-nCoV", individuata dalla CNFC), precisamente nell'Area tecnico-professionale - Obiettivo formativo n. 20;

- il corso FAD asincrona con tutoraggio: "***I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?***" (Id. 3836-340706 - link scheda con razionale scientifico e link *savethedate* ufficiale), che **dal 30.12.2021** sarà **on-line** su www.fadfofi.com (con data fine evento al 29.12.2022), consentirà, ai farmacisti che supereranno la verifica finale di apprendimento, di acquisire 4,5 crediti ECM, precisamente nell'Area tecnico-professionale - Obiettivo formativo n. 29.

La Federazione e la Fondazione Cannavò hanno realizzato per ciascuno dei due suddetti corsi un breve video di sintesi e promozione dei contenuti didattici affrontanti negli eventi formativi stessi: link video-trailer "*Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia*" e link video-trailer "*I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?*".

Si invia, altresì, il link video-trailer di "*SARS-CoV-2: l'evoluzione del virus, la campagna vaccinale, le terapie, le cure domiciliari, le varianti*" del primo corso del nuovo percorso di aggiornamento professionale in oggetto, che è **on-line** sulla summenzionata piattaforma federale dal **9 novembre u.s.** (Id. 3836-337183 - cfr. la suddetta circolare 13319/2021).

Si sottolinea, inoltre, che sono in fase di registrazione ed accreditamento ulteriori eventi di aggiornamento ECM nati dalla collaborazione FOFI-Fondazione Cannavò, in merito ai quali sarà diffusa apposita circolare informativa.

*** *** ***

2. Delibera CNFC del 14.12.2021 sullo spostamento e recupero crediti

Per quanto concerne il recupero del debito formativo dei precedenti trienni 2014-2016 e 2017-2019, si segnala che, diversamente da quanto inizialmente previsto, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con una nuova Delibera pubblicata il 15 dicembre u.s., ha deciso di prevedere un'ulteriore proroga al 30 giugno 2022 della funzione di spostamento dei crediti, nonché nuove disposizioni in ambito ECM che saranno oggetto di specifico esame in una prossima circolare federale.

*** *** ***

Si rammenta, infine, che il nuovo sito istituzionale della Federazione è provvisto di un'apposita Macrosezione interamente dedicata al sistema dell'Educazione Continua in Medicina (ECM), all'interno della quale sono fornite dettagliate informazioni in merito, riepilogando **tutta l'attività che è stata svolta dalla Federazione per favorire l'aggiornamento delle competenze e lo sviluppo continuo professionale di tutti i farmacisti,** nonché illustrando **quella in corso di realizzazione nei prossimi mesi**.

*** *** ***

Tenuto conto della rilevanza della tematica affrontata nella presente circolare e degli obblighi che incombono sugli Ordini territoriali in tema di verifica dell'osservanza dell'obbligo formativo ECM, la Federazione invita tutti gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 23/12/2021

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202100013427/A.G.
Oggetto: DPCM 17 DICEMBRE 2021- Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
Circolare n. 13408

Sito sì
4.1
IFO sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

DPCM 17 dicembre 2021, in attuazione del D.L. 172/2021.

Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021- Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. (21A07539) (GU Serie Generale n.299 del 17-12-2021).

Il 17 dicembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta il DPCM 17 dicembre 2021, che modifica il decreto del 17 giugno 2021 (cfr. circolare federale n. 13068 del 22.6.2021) in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

Per quanto di interesse si segnalano le seguenti modifiche:

1. ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. d)

Viene sostituito l'art. 8, comma 5, del DPCM 17 giugno 2021 che stabilisce che in caso di soggetto positivo vi è la revoca del Green pass. La revoca è attuata automaticamente in caso di comunicazione al sistema TS da parte dei soggetti preposti di un caso confermato positivo al COVID, secondo le circolari del Ministero della salute.

Il sistema notifica automaticamente la revoca al cittadino destinatario del provvedimento. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde covid di guarigione della positività che l'ha generata.

Inoltre, il decreto in commento ha previsto la revoca del Green pass in caso di certificazioni rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino risultata difettosa.

2. ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. g)

Il decreto introduce un comma 16 all'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021, sulla verifica della validità del Green pass consegnato dal dipendente.

Nel caso in cui il lavoratore abbia deciso, ai sensi della normativa vigente, di consegnare al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, la verifica deve riguardare la perdurante validità del Green pass del lavoratore effettivamente in servizio, stante la possibilità di revoca dello stesso.

3. ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. h)

Viene aggiunto un comma 10 all'articolo 15 del precedente DPCM, che ribadisce che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di verificare il possesso del Green pass rafforzato (di avvenuta vaccinazione o guarigione) esclusivamente nei casi in cui sia previsto espressamente dalla legge.

In proposito, si segnala che il Garante della Privacy, con un comunicato del 10 dicembre 2021, ha specificato che non deve essere richiesto il Green pass rafforzato (derivante esclusivamente da vaccinazione o guarigione) per accedere ai luoghi di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro non può richiedere il Green pass rafforzato neanche ai lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale, in quanto la competenza ad accertare l'eventuale inadempimento dell'obbligo vaccinale è stata attribuita esclusivamente all'Ordine competente per territorio, che deve notificare l'eventuale inadempimento al datore di lavoro.

4. ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. l)

Viene introdotto l'articolo 17 *quinquies* che reca "*Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie*".

La norma ribadisce quanto previsto dal D.L. 172/2021 (cfr. circolare federale n. 13362 del 1.12.2021), precisando che la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie da parte dei relativi Ordini avviene per il tramite delle Federazioni nazionali attraverso la Piattaforma nazionale-DGC, che consente una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale degli iscritti.

Tale sistema, in sede di verifica da parte delle Federazioni nazionali, segnala altresì le eventuali variazioni dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione.

Le Federazioni nazionali, attraverso i rispettivi sistemi informativi, rendono disponibili gli esiti delle verifiche agli Ordini cui sono iscritti gli esercenti le professioni sanitarie, nel rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati di cui al regolamento UE n. 2016/679.

All'esito dell'istruttoria prevista dalla legislazione vigente, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, che determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, nel rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati di cui al regolamento UE n. 2016/679.

Il comma 5 dell'art. 17-quinquies chiarisce che la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del D.L. 44/2021, è annotata sull'albo dell'Ordine territoriale, nonché nell'albo della Federazione nazionale, senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dell'esercente la professione sanitaria. Si ricorda, infatti, che, con nota del 15 novembre 2021, il Dicastero ha chiarito che "*nella predetta annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato l'assolvimento dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4*" (cfr. circolare n. 13331 del 16.11.2021, circolare federale 13337 del 22.11.2021 e circolare federale n. 13362 del 1.12.2021).

Il comma 6 dell'art. 17-sexies, sul trattamento dei dati personali per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, individua negli Ordini i titolari del trattamento dei dati personali effettuato per l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e annotazione della sospensione nell'Albo.

Il comma 8 dell'art. 17-sexies specifica che **il personale autorizzato alla verifica per conto degli Ordini è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica**, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cfr. nota federale prot. n. 202100013134/AG del 20 dicembre 2021).

Inoltre, il comma 10 dell'art. 17-sexies stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie interessati dal processo di verifica sono opportunamente informati dai rispettivi Ordini sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa anche mediante comunicazione resa alla generalità degli iscritti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679. Pertanto, come già chiarito nella nota della scrivente Federazione, prot. n. 202100013134/AG del 20 dicembre 2021, l'Ordine deve a fornire una specifica informativa sul processo di verifica, anche mediante comunicazione resa alla generalità degli iscritti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.

Per gli adempimenti dei sopra illustrati commi 8 e 10 dell’art. 17 sexies la scrivente suggerisce agli Ordini di coordinarsi con il proprio DPO.

Il successivo comma 12 dell’art. 17-sexies precisa che gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e all’eventuale applicazione delle misure previste dall’articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 23/12/2021

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202100013426/A.G.
Oggetto: **Riepilogo adempimenti professionali e scadenze di fine anno.**

Circolare n. 13407

SS
5.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Riepilogo adempimenti e scadenze di fine anno per i professionisti.

Si fornisce, di seguito, un breve riepilogo degli adempimenti professionali e delle scadenze di fine anno.

ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

Registro di entrata ed uscita e distruzione stupefacenti (artt. 60, 62 e 68 D.P.R. n. 309/1990)

Il registro di entrata ed uscita stupefacenti **deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni ann**o. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

L'art. 68 del D.P.R. 309/1990 stabilisce, inoltre, che chiunque non ottemperi alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 1.549,37 € a 25.822,84, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Come si ricorderà, sono state depenalizzate solo le violazioni formali nella tenuta del Registro per le quali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500 (restano penali la omessa registrazione, la tenuta del registro non vidimato, la mancata documentazione giustificativa, ecc..).

Pertanto, nel caso in cui si verifichino incongruenze tra le movimentazioni inserite nel registro e le giacenze di magazzino, sarà necessario denunciare

tempestivamente alle competenti autorità di polizia il furto o lo smarrimento dei medicinali, in modo da poter regolarizzare la situazione, annotando sul registro la denuncia.

Da un punto di vista operativo, si consiglia di sostituire annualmente il registro dopo la chiusura e, a tal proposito, si rammenta che la L. 38/2010 ha modificato l'art. 60 del D.P.R. 309/1990, introducendo la durata di due anni per l'obbligo di conservazione del registro.

Si rammenta che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015, in materia di produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis (cfr circolari federali n. 9623 del 14.12.2015; 9674 del 18.1.2016, n. 10242 del 16.12.2016; n. 10336 del 27.2.2017, n. 10749 del 18.12.2017; n. 11234 del 23.11.2018), sul registro di entrata e uscita deve ora essere registrata anche la movimentazione relativa alle sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis.

Va inoltre tenuto presente che, con D.M. 28 ottobre 2020 (cfr circolare federale n. 12596 del 2.11.2020), è stata sospesa l'entrata in vigore del DM 1 ottobre 2020 recante inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, di cui al D.P.R. 309/1990 delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di Cannabis. La sospensione è stata disposta in considerazione della necessità di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica richiesti all'Istituto superiore di sanità e al Consiglio superiore di sanità. L'entrata in vigore del DM 1° ottobre 2020 è, quindi, sospesa in attesa dei suddetti pareri. **Pertanto il CBD non deve essere caricato sul Registro entrata-uscita di stupefacenti e sostanze psicotrope**.

* * *

Trasmissione all'AIFA dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping

Con D.M. 4 agosto 2021 è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping (cfr circolare federale n. 13348 del 26.11.2021).

In proposito, si rammenta che, in base a quanto previsto dal D.M. 24.10.2006, come modificato dal D.M. 28 febbraio 2019 (cfr circolare federale n. 11549 del 29.5.2019 e n. 11774 del 22.10.2019), i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, **entro il 31 gennaio 2022**, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno 2021 relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione "Antidoping" (ove è possibile scaricare il modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l'invio).

Ai sensi dell'ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping (D.M. 11 giugno 2019), non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

- quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa
- quantità di inibitori dell'anidrasi carbonica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide)
- quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale

- quantità di derivati dell'imidazolo per uso topico/oftalmico
- quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo.

Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.

Trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie

Sulla base di quanto pubblicato sul sito del MEF, si riportano di seguito le prossime scadenze per l'invio dei dati al sistema TS ai fini della predisposizione annuale della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate (trattamento dei dati spesa dell'anno 2021):

- 2° semestre 2021 (data pagamento dal 01/07/2021 al 31/12/2021) - **entro il giorno 31 gennaio 2022**;
- 2° semestre 2021 (data pagamento dal 01/07/2021 al 31/12/2021) - **entro il giorno 7 febbraio 2022**;
- dati spese veterinarie- **entro il giorno 16 marzo 2022.**

Si rammenta che con decreto del MEF 19 ottobre 2020, è stato disposto l'adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie al fine di:

- estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, includendo la modalità di pagamento, il tipo di documento fiscale (fattura o corrispettivo), l'aliquota ovvero la natura IVA della singola operazione;
- modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS;
- prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, farmacie, grossisti autorizzati alla vendita diretta e parafarmacie provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati **comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie**, di cui all'art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020 (tracciabilità delle detrazioni – cfr circolare federale n. 11890 del 24.12.2019).

Per le **spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021**, i medesimi soggetti provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi, oltre che dell'indicazione delle modalità di pagamento, anche dei seguenti ulteriori dati:

a) **tipo di documento fiscale**, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario per le finalità' di cui agli art. 10-bis e 17 del

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
b) **aliquota ovvero natura IVA** della singola operazione;
c) **indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino** alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Scontrino elettronico. Scadenza per l'adeguamento software dei registratori telematici al tracciato 7.0

Come si ricorderà, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 19.10.2020, come modificato dal D.M. 29.1.2021 (cfr circolare federale n. 12808 del 10.2.2021), a decorrere **dal 1° gennaio 2022**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS, trasmettono, al medesimo Sistema TS, i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 7 settembre 2021, in considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, ha modificato dal 1° ottobre 2021 al **1° gennaio 2022** la data definitiva di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.

Adeguati al 31 dicembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate.

* * *

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr Andrea Mandelli)

CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI DICEMBRE 2021

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT	500X	18,0	
	500L	19,0	Extra 2% solo versioni Cross, Sport, Google, Yach Club Capri e Red
	500L LIVING	19,0	
	500	15,0	
	500 Elettrica esclusa 212,0	11,0	
	500 Elettrica versione 212,0	10,0	
	PANDA	16,0	
	TIPO HB - SW - Sedan (no serie 2)	26,0	
	TIPO HB - SW - Sedan (solo serie 2)	17,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna solo HB e SW

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ABARTH	500	14,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
LANCIA	YPSILON	18,0	Extra 1% per allestimento Gold ed extra 3% per allestimento Ferretti

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ALFA ROMEO	GIULIETTA	32,0	
	GIULIETTA new	16,0	
	GIULIA MY20 e MY21	20,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna
	GIULIA MY22	18,0	Extra 1% per vetture in pronta consegna
	STELVIO MY20 e MY21	18,0	
	STELVIO MY22	18,0	Extra 4% per vetture in pronta consegna

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
JEEP	COMPASS serie 0	18,5	
	COMPASS serie 1 e serie 2	13,5	Per vetture in pronta consegna
	COMPASS PHEV serie 1 e serie 2	11,5	Garanzia estesa in caso di permuta o rottamazione per vetture del brand Jeep
	Escluse Sport	13,5	Garanzia estesa in caso di permuta o rottamazione per vetture del brand Jeep + extra 2% per vetture in pronta consegna
	RENEGADE PHEV	11,5	Extra 6% per vetture in pronta consegna + 1% per vetture in pronta consegna + garanzia estesa in caso di permuta/rottamazione per vetture del brand Jeep
	WRANGLER	13,5	Extra 3% per vetture in pronta consegna + garanzia estesa in caso di permuta/rottamazione per vetture del brand Jeep
	WRANGLER PHEV	12,5	
	GLADIATOR	14,5	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT PRO	PANDA VAN	17,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	500L PRO	24,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	FIORINO	32,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DOBLO' CARGO	29,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	TALENTO	26,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	SCUDO	24,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	SCUDO BEV	21,0	-
	DUCATO	33,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DUCATO serie 8	32,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DUCATO Elettrico	19,5	-

*** Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura.**